

Legge regionale 19 settembre 1996 , n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

Art. 32

1. In via di interpretazione autentica, l'Amministrazione regionale può assumere a proprio carico, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 75 della legge regionale 63/1977, anche le spese concernenti l'acquisizione di aree effettivamente occupate per la realizzazione di opere di urbanizzazione ancorché esterne alle delimitazioni di cui all'articolo 8, secondo comma, numero 3), della medesima legge regionale 63/1977.